

SPORTING BACCANELLI S.R.L.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "SPORTING BACCANELLI S.R.L.".

Articolo 2) La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, preparazione di giocatori di tennis ed altri in genere e la gestione di relative squadre, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva e ricreativa in genere, nel quadro delle finalità e sotto l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.T. e dei suoi Organi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società riconosciute.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente ed, in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento degli impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad

attività sportive;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

c) assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma o natura in Società od Imprese, aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio.

E' in ogni caso espressamente escluso l'esercizio, sia per proprio conto che per conto di terzi, delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare ogni attività di intermediazione mobiliare, di sollecitazione al pubblico di risparmio, di raccolta di risparmio nonché qualsiasi altro tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 3) La società ha sede in Baccanelli di Parma, via Tronchi (Delegazione di San Pancrazio Parmense).

Articolo 4) La durata della società è fissata dalla data di costituzione fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata.

CAPITALE

Articolo 5) Il capitale è determinato in Euro 28.600 (ventottomilaseicento) ed è diviso in 550 (cinquecentocinquanta) partecipazioni sociali da Euro 52 (cinquantadue) ciascuna che sono indivisibili.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione del-

l'assemblea dei soci anche con conferimento di beni in natura o di crediti.

Articolo 6) Ogni socio non potrà possedere più di 10 (dieci) partecipazioni sociali.

Articolo 7) Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali, per atto tra vivi, dovrà informare, con lettera raccomandata indicando il nome dell'acquirente proposto ed il prezzo, il Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione immediata agli altri soci.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione se intendono esercitare l'acquisto al prezzo richiesto dal socio venditore.

Nel caso in cui le richieste di esercizio del diritto di prelazione fossero in numero superiore alle partecipazioni sociali offerte in vendita, si procederà per sorteggio.

Scaduto il termine di quindici giorni si intenderà che i soci vi abbiano rinunciato.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel solo caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge o di parenti od affini entro il secondo grado.

Nel caso in cui nessun socio, nei termini predetti, abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio alienante sarà libero di vendere le sue partecipazioni sociali alla persona indicata, semprechè essa sia di gradimento del Consiglio di

Amministrazione che, al riguardo, dovrà esprimersi in via preventiva con il parere favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

La decisione di Consiglio è inappellabile.

In caso di morte del socio, gli eredi dovranno nominare un rappresentante, il quale dovrà essere approvato a maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEE

Articolo 8) L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

Articolo 9) Ogni partecipazione sociale dà diritto ad un voto.

Articolo 10) Le convocazioni delle assemblee sono fatte dall'organo amministrativo o mediante lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, su richiesta scritta del socio fatta pervenire all'organo amministrativo, mediante lettera inviata per posta elettronica o fac-simile spediti, entro lo stesso termine, al recapito fornito dal socio nella menzionata richiesta.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.



Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica.

Le assemblee non possono essere convocate fuori dalla provincia di Parma.

Articolo 11) Ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio non amministratore o dipendente della società.

Ogni socio potrà essere portatore di non più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

Articolo 12) In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea riguardanti l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (se previsti), il compenso degli amministratori e dei sindaci (se previsti), nonché sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sotto posti al suo esame dall'organo amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (se previsti) sono valide se adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e la nomina ed i poteri dei liquidatori sono valide se

adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea riguardanti le materie di cui al primo capoverso del presente articolo sono valide se adottate a maggioranza del capitale sociale, qualunque sia la partecipazione di capitale rappresentata in assemblea, mentre quelle dell'assemblea riguardanti le materie di cui al secondo capoverso del presente articolo sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 13) Il presidente dell'assemblea, con il consenso della stessa, nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori fra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente anche dagli scrutatori. nei casi di legge ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici membri.

Il numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria che provvede alla nomina.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi ed

i componenti non possono esser che soci della società.

Le cessioni di partecipazioni sociali di un consigliere determinano automaticamente la sua cessazione della carica ricoperta.

Il consiglio di amministrazione procederà a sua volta alla nomina del presidente e di un vice presidente.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 15) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccezion fatta per la vendita degli immobili.


Articolo 16) Il consiglio si raduna, sia nella sede della società che altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori.

Articolo 17) La convocazione del consiglio viene fatta dal presidente con lettera raccomandata spedita tre giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Articolo 18) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19) Al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la firma sociale nonché la rappresentanza della



società di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

- non meno del 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- il residuo dovrà essere investito nella società per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2).

Articolo 21) La società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti dai soci, nei limiti e secondo la normativa volta per volta vigente.

Tali somme saranno infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione.

I soci, inoltre, potranno effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale o a titolo di ripianamento perdite; detti versamenti potranno avvenire in proporzione o meno alle partecipazioni dei soci al capitale sociale e saranno infruttiferi.

COLLEGIO SINOCALE

Articolo 22) Quando obbligatorio per legge o ritenuto necessario dall'assemblea dei soci, viene nominato un collegio

sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile,

composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Esso dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

SCIoglimento

Articolo 23) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 24) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato Quaglio Arturo

" Laura Riboni Notaio

Copia conforme all'originale

Busseto, 21 giugno 2024

